

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Paolo Pagnamenta e cofirmatari per la modifica dell'art. 32 della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2011

del 18 febbraio 2014

Premessa

La Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) stabilisce, all'art. 32, che il committente deve aggiudicare la commessa tenuto conto della valutazione di diversi criteri e meglio: il prezzo, l'economicità, i termini di esecuzione, la qualità, i costi di servizio, il servizio alla clientela, l'adeguatezza della prestazione, l'estetica, la compatibilità ambientale e il valore tecnico.

Eccone il testo fedelmente riportato:

Art. 32 - Aggiudicazione

¹Il committente aggiudica la commessa a favore dell'offerta più vantaggiosa determinata sulla scorta di diversi criteri, quali il termine, la qualità, il prezzo, l'economicità, i costi di servizio, il servizio clientela, l'adeguatezza della prestazione, l'estetica, la compatibilità ambientale e il valore tecnico.

²I criteri di aggiudicazione devono essere indicati nei documenti del bando, in ordine di importanza.

³Trattandosi di beni ampiamente standardizzati, l'aggiudicazione della commessa può avvenire anche tenendo conto unicamente del criterio del minor prezzo.

Da alcuni anni l'Amministrazione cantonale, in rispetto alle raccomandazioni del Centro di consulenze per le commesse pubbliche (CeCo), bandisce dei concorsi ove tra i criteri di aggiudicazione viene attribuito un punteggio in funzione della valutazione dell'**attendibilità del prezzo**. I riscontri di questa prassi sono stati positivi sia per il committente, sia per gli esecutori.

I cofirmatari del presente atto parlamentare reputano molto importante l'aspetto dell'attendibilità del prezzo che raramente viene introdotto nei bandi di concorso di Enti pubblici. Per questa ragione si chiede di introdurre in modo esplicito questo criterio di valutazione nell'articolo di legge in rassegna.

Attualmente, nel regolamento di applicazione, all'art. 53, viene stabilito che la ponderazione di un singolo criterio non deve superare il 50%. Per valutare l'attendibilità del prezzo viene utilizzata una formula matematica detta "curva di Gauss" che considera la media degli importi offerti eventualmente ponderata con il preventivo del committente. Ai fini dell'aggiudicazione il valore di ponderazione del criterio "Attendibilità del prezzo" varia di regola dal 20% al 30%.

In questa sede non entriamo nei dettagli tecnico/matematici ma ci limitiamo a sostenere che la legge deve definire parametri valutabili in modo oggettivo ed evitare una corsa al ribasso dei prezzi che, sembra un paradosso, ma non concorre ad assicurare qualità non solo immediata ma anche e soprattutto nel tempo dell'opera che si deve realizzare.

Quest'ultimo aspetto, la corsa al ribasso, sta diventando di estrema attualità, ahinoi anche da parte di aziende serie, in quanto le riserve di lavoro nel settore privato stanno gradatamente diminuendo a causa della sempre più massiccia presenza di aziende estere sul nostro territorio (padroncini).

L'obiettivo che ci prefiggiamo di raggiungere con questo atto parlamentare è quello di promuovere un'efficace concorrenza fra gli offerenti e l'uso parsimonioso delle risorse finanziarie dell'ente pubblico.

A riprova della validità di quanto esposto sopra esistono diverse sentenze del Tribunale cantonale amministrativo. Della n. 52.2007.378 del 26 novembre 2007 riportiamo il motivo del ricorso e la considerazione del Tribunale che ha portato a respingere lo stesso:

- *Contro il bando in questione la ditta XX insorge davanti al Tribunale amministrativo, chiedendone l'annullamento. L'insorgente contesta in particolare il criterio dell'attendibilità dei prezzi sopra illustrato, asserendo che lederebbe la promozione di un'efficace concorrenza fra gli offerenti e l'impiego parsimonioso delle risorse finanziarie pubbliche.*
- *Considerando 3.1. Il criterio dell'attendibilità dei prezzi è stato introdotto per porre un ulteriore freno, in aggiunta a quello costituito dai criteri qualitativi, alla corsa al prezzo più basso. Offerte eccessivamente aggressive dal profilo del prezzo o addirittura sottocosto non garantiscono infatti prestazioni qualitativamente ineccepibili. È invero noto che il risparmio conseguito dal committente sul prezzo particolarmente vantaggioso finisce spesso per tradursi in una maggior spesa. Corretti e conformi alle finalità della legge sulle commesse pubbliche appaiono di conseguenza tutti quei criteri che permettono di prevenire simili distorsioni del mercato delle commesse pubbliche, sottoponendo preventivamente a verifica la qualità dell'offerta per rapporto al prezzo. Questo particolare criterio d'aggiudicazione valuta in sostanza i prezzi delle singole offerte in base al loro scostamento rispetto ad un prezzo medio (detto anche prezzo di riferimento), che il committente considera ottimale dal profilo dell'attendibilità, intesa come capacità di fornire una prestazione qualitativamente ineccepibile. Questo prezzo di riferimento può scaturire dalla media delle offerte inoltrate, da un preventivo interno allestito dal committente oppure dalla media delle offerte inoltrate sommate al preventivo interno del committente, eventualmente moltiplicato per un determinato fattore allo scopo di conferirgli maggior peso.*

Con la presente iniziativa si intende quindi rendere obbligatoria per tutti gli appalti pubblici l'applicazione del criterio che tenga conto dell'attendibilità del prezzo per la delibera della commessa.

Visto quanto precede si propone di modificare l'art. 32 nel seguente modo:

Art. 32 - Aggiudicazione

¹*Il committente aggiudica la commessa a favore dell'offerta più vantaggiosa determinata sulla scorta di diversi criteri, quali il termine, la qualità, il prezzo, l'economicità, i costi di servizio, il servizio clientela, l'adeguatezza della prestazione, l'estetica, la compatibilità ambientale e il valore tecnico.*

²*I criteri di aggiudicazione devono essere indicati nei documenti del bando, in ordine di importanza, **accompagnati anche dalla singola ponderazione percentuale, rispetto al totale.***

³*Trattandosi di beni ampiamente standardizzati, l'aggiudicazione della commessa può avvenire anche tenendo conto unicamente **dei criteri del prezzo e della valutazione della sua attendibilità.***

⁴***Ad eccezione delle commesse per la fornitura di beni ampiamente standardizzati si dovrà indicare, oltre al prezzo, la valutazione dell'attendibilità del prezzo e almeno un altro criterio di aggiudicazione.***

⁵***La ponderazione di un singolo criterio non deve superare il 50%.***

L'auspicato accoglimento della modifica proposta comporterà la conseguente modifica del relativo regolamento di applicazione.

I sottoscritti deputati invitano pertanto il Consiglio di Stato e il Gran Consiglio ad approvare le modifiche proposte.

Paolo Pagnamenta
Badasci - Guidicelli - Lurati S. - Orsi